



Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing
Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione di Settore

Protocollo

Milano, 23 maggio 2016

Oggetto: modifica ordinanza Prot. PG 680907/2015 del 15/12/2015 “Divieto di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona di San Siro - Meazza” nelle giornate di svolgimento di manifestazioni sportive, musicali, e/o aggregative.

IL SINDACO

Richiamata

l'ordinanza Prot. PG 662913/2015 del 04/12/2015 che ha revocato l'ordinanza atti PG 486532/15 ed ha integrato e modificato parzialmente l'ordinanza atti PG 78193/13 avente ad oggetto la “Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa”;

Dato atto che

- con ordinanza PG 186198/2011 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante;
- tale inibizione è prevista già dal 1992, anno dal quale l'intera area circostante lo stadio Meazza è stato oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da questioni di ordine pubblico e mobilità sia veicolare che pedonale;
- nell'area in argomento in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o, in genere, aggregative che si svolgono presso lo stadio G. Meazza è già presente un numero di n. 96 operatori muniti di concessione di posteggio di cui n. 55 Alimentari (panini e bibite) e n. 41 Non-Alimentari (bandiere e gadget).



Atti del Comune

Considerato che

- nell'area in questione inoltre, insistono importanti strutture con vincoli architettonico e paesaggistico e di interesse storico artistico: Ippodromo del Galoppo nonché lo Stadio Giuseppe Meazza, in relazione alle quali vanno garantite condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in occasione sia delle manifestazioni sportive, che di quelle musicali e/o, in genere, aggregative;
- in quest'ambito è ancora più marcata l'esigenza di inibire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative, anche per motivate ragioni di mobilità, tenuto conto che, da un lato, l'offerta commerciale sull'area è comunque ampiamente garantita dagli operatori in concessione, dall'altro, la presenza di numerosi cittadini rende forte l'esigenza di non ostacolare la mobilità sia veicolare che pedonale;
- per tali motivi ricorrono i presupposti previsti dai punti 5-6 dell'art. 8 dell'Ordinanza orari vigente, PG 662913/2015 per i quali il Comune di Milano può interdire le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;

Ritenuto che

per quanto sopra si ritiene necessario, ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, inibire, in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o, in genere, aggregative il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, sia per motivi viabilistici e/o mobilità, sia di tutela storico artistico e ambientale:

Tutto ciò premesso e considerato

Vista

- la vigente Ordinanza atti PG 78193/2013 "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa", così come integrata e modificata dall'Ordinanza 662913/2015 del 04.12.2015;
- la Legge Regionale n. 6/2010 e s.m.i., così come modificata ed integrata da ultimo dalla Legge Regionale n. 10 del 29 aprile 2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento di delega del 18.3.2013 atti PG 201482.



Atti del Comune

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot PG 186198/2011 ed in revoca dell'ordinanza atti PG 680907/15 del 14.12.2015 che:

1. è vietato in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o, in genere, aggregative svolgentesi presso lo stadio G. Meazza il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle vie e piazze ricomprese negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente Ordinanza;
2. il divieto opera per l'intera giornata/e della manifestazione h. 0/24;
3. il divieto opera fino alle ore 02 del giorno successivo in occasioni di eventi in serale (*con inizio a decorrere dalle ore 18.00*), al fine di non ostacolare le operazioni di deflusso sia veicolare che pedonale dalla zona;
4. la violazione del divieto è sanzionata ai sensi del comma 6 bis dell'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010, così come modificato dalla Legge Regionale n. 10 del 29 aprile 2016.

La presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per Il Sindaco

L'Assessore al Commercio, Attività produttive,
Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici

Franco D'Alfonso

Visto :IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Roberto Munarin

SAN SIRO - MEAZZA – TOPONOMASTICA

Delimitazione area oggetto della Ordinanza PG 290354/2016

UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE
LGO DELLO STADIO	Completamente incluso	
PLE DELLO SPORT	Completamente incluso	
PLE MORATTI ANGELO	Completamente inclusa	
PZA AXUM	Completamente inclusa	
PZA (VIA) SANT'ELENA	Completamente inclusa	
VIA ACHILLE	Completamente inclusa	
VIA BISANZIO	Completamente inclusa	
VIA CAPECELATRO ALFONSO	Incluso segmento compreso tra piazza Axum e via Pessano	
VIA DEGLI ALDOBRANDINI	Completamente inclusa	
VIA DEI FOSCARI	Completamente inclusa	
VIA DEI LOREDAN	Completamente inclusa	
VIA DEI PICCOLOMINI	Completamente inclusa	
VIA DEI ROSPIGLIOSI	Completamente inclusa	
VIA DEI SAGREDO	Completamente inclusa	
VIA DEL CENTAURO	Completamente inclusa	
VIA DESSIE'	Completamente inclusa	
VIA FETONTE	Completamente inclusa	
VIA HARAR	Completamente inclusa	
VIA IPPODROMO	Incluso segmento compreso tra via del Centauro e via Pinerolo	
VIA NOVARA	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Cascina Bellaria	
VIA PALATINO	Completamente inclusa	
VIA PATROCLO	Completamente inclusa	
VIA PEGASO	Completamente inclusa	
VIA PESSANO	Incluso segmento compreso tra via Dei Rospigliosi e via Capecelatro	
VIA PINEROLO	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Ippodromo	
VIA SAN GIUSTO	Incluso segmento compreso tra incrocio con Harar/Dessiè e via Novara	
VIA TESIO FEDERICO	Completamente inclusa	
VLE CAPRILLI FEDERICO	Incluso segmento compreso tra via Palatino e via Diomede	E' incluso anche il suolo della banchina posta sul lato nord della carraggiata, compreso tra il bordo stradale e il muro perimetrale dell'ippodromo (galoppo)